

---

## Unioni civili e detrazioni fiscali

---

di

**Publicato il 25 Luglio 2016**

le unioni civili sono completamente equiparate, dal punto di vista fiscale, al matrimonio; tale equiparazione vale anche per le detrazioni di imposta per carichi di famiglia e per gli oneri deducibili previsti dal TUIR

Le unioni civili sono ormai completamente equiparate, dal punto di vista fiscale, al matrimonio. Ciò dopo l'approvazione della legge Cirinnà (legge 20 maggio 2016, n. 76). L'equiparazione vale anche per le detrazioni di imposta per carichi di famiglia e per gli oneri deducibili ex art. 10 del TUIR.



L'equiparazione trova origine nell'art. 1, c. 20 della legge in rassegna il quale prevede che “... le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.

A seguito della tecnica utilizzata dal legislatore, l'art. 12, comma 1 del TUIR, contenente la parola coniuge, deve essere applicato ad ognuna delle parti dell'unione civile. L'Agenzia delle entrate deve riconoscere in favore delle unioni civili, la detrazione per il coniuge a carico prevista dal predetto art. 12, c. 1, lett. a - b del TUIR.

I limiti quantitativi sono coincidenti con quelli applicabili nel caso di matrimonio. Pertanto la detrazione può essere fatta valere a condizione che il “congiunto” (avente lo stesso sesso) abbia un reddito lordo annuo complessivo non superiore a 2.840,51 euro (cfr il successivo comma 2). Il sostituto di imposta dovrà riconoscere la predetta detrazione nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente con riferimento ai redditi erogati nell'anno. Ciò a condizione che il soggetto parte dell'unione civile ne faccia esplicita richiesta, indichi le condizioni di spettanza ed indichi altresì il codice fiscale del soggetto per cui usufruisce della detrazione.

L'art. 12, c. 2, del TUIR ammette la detrazione per talune categorie di oneri anche nel caso in cui siano stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. Anche in tale ipotesi, come per le fattispecie già esaminate, il riferimento al coniuge deve essere "letto" in favore di una delle parti dell'unione civile. Pertanto se, ad esempio, una delle parti effettua il pagamento, nell'interesse dell'altra parte (fiscalmente a carico), di un premio assicurativo, avente ad oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, è possibile fruire della detrazione all'uopo prevista pari a 630 euro. In ogni caso, più in generale, la detrazione degli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico è prevista per gli oneri indicati alle lettere e, f, i-quinquies e i-sexies dell'articolo 12, comma 1 del TUIR.

I benefici sopra indicati (detrazioni ed oneri deducibili sostenuti nell'interesse dell'altra parte dell'unione civile effettivamente a carico) spettano a condizione che l'unione civile sia costituita secondo le indicazioni della legge Cirinnà.

Le due parti interessate devono aver raggiunto la maggiore età e devono avere lo stesso sesso. In questo caso possono costituire un'unione civile mediante una dichiarazione resa di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L'ufficiale di stato civile deve provvedere alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

25 luglio 2016

Nicola Forte